



## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

### ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 14 DEL 13/04/2022

#### ACCESSO NELL'AREA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE GIÀ PROPRIETÀ TUBIMAR ANCONA S.P.A. SITO NELLA ZONA PORTUALE DI ANCONA

#### IL PRESIDENTE

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** l'Ordinanza di questa Autorità n. 78 in data 09/10/2020, con cui, per tutte le aree del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona, nonché per le sedi stradali limitrofe, è stata disposta l'interdizione ad ogni accesso al verificarsi di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse, ciò per le prioritarie esigenze della massima tutela della sicurezza fisica e della salute delle persone a fronte dei



pericoli potenzialmente ravvisabili nei danni derivanti dall'evento incendiario verificatosi in data 16/09/2020 presso lo stesso complesso immobiliare;

**VISTA**

l'Ordinanza di questa Autorità n. 05 in data 19/01/2022, con cui, ferme restando le disposizioni di cui alla citata superiore Ordinanza n. 78/2020, sono disciplinati l'accesso e la circolazione viaria negli spazi comuni del suddetto complesso immobiliare;

**TENUTO CONTO**

che, nell'ambito della disciplina recata con la summenzionata Ordinanza di questo Ente n. 05/2022 in data 19/01/2022, sono consentiti l'accesso ed il transito negli spazi del complesso immobiliare in questione in ogni giorno dalle ore 06,00 alle ore 22,00, attraverso i relativi ingressi in via Del Lavoro ed in via Luigi Einaudi;

**VISTE**

le istanze ultimamente pervenute dagli operatori economici ad oggi insediati nelle aree del succitato complesso ex-Tubimar Ancona S.p.A. in regime concessorio demaniale, dalle quali emerge la necessità di accedere allo stesso complesso immobiliare anche in orari notturni in relazione alla riorganizzazione, da ultimo maturata, delle attività portuali di rispettiva competenza;

**RITENUTO**

nell'ottica di consentire la piena operatività legata ai traffici portuali locali, di dover adottare il presente provvedimento, in aggiornamento dell'Ordinanza n. 05/2022 in data 19/01/2022, già come sopra emessa da questo Ente, della quale permangono vigenti tutte le relative previsioni e prescrizioni;

**SENTITI**

in proposito il Dirigente Tecnico, nonché il Dirigente della Divisione Demanio – Imprese e lavoro portuale di questa Autorità, ciò anche per le funzioni segretariali agli stessi temporaneamente attribuite con Decreto presidenziale dello stesso Ente n. 01/2022;

**VISTI**

gli atti dell'Ufficio;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,**

**ORDINA:**

**ART. 1**

Con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento, ferme restando le disposizioni già declinate nella precedente Ordinanza di questa Autorità n. 05 in data 19/01/2022, sono consentiti l'accesso ed il transito anche in orario notturno negli spazi del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona, ciò nel tassativo rispetto delle seguenti condizioni:

- l'accesso ed il transito sono ammessi esclusivamente ai fini delle attività che non siano espletabili negli orari diurni di apertura del complesso immobiliare in questione, questi ultimi già stabiliti con precedente Ordinanza di questo Ente n. 05/2022;
- l'accesso è ammesso esclusivamente attraverso l'ingresso del complesso immobiliare in



questione sito in via Luigi Einaudi;

- l'accesso è consentito solo su specifica autorizzazione di questo Ente, rilasciabile – previa apposita istruttoria favorevole – a seguito di domanda adeguatamente motivata da parte del soggetto concessionario interessato, da presentare come da modello fac-simile allegato al presente provvedimento - con almeno n. 48 (quarantotto) ore di anticipo rispetto all'eventuale insorgere dell'esigenza operativa;
- in caso di rilascio della summenzionata autorizzazione da parte degli Uffici preposti di questa Autorità, il richiedente dovrà trasmettere, a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nel titolo autorizzatorio predisposto all'uopo, apposita informativa che dovrà contenere i seguenti elementi:
  - nominativo e recapito telefonico del soggetto responsabile delle operazioni per il cui svolgimento viene richiesto l'accesso nella fascia oraria ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 (tale soggetto, indicato in seno alla suddetta istanza, a cui verranno consegnati i dispositivi – chiave e telecomando – di gestione dei sistemi di chiusura presenti in sito, dovrà garantire la propria reperibilità telefonica, senza soluzione di continuità, per tutta la durata delle operazioni svolte nella predetta fascia oraria di riferimento);
  - periodo temporale presunto delle operazioni;
  - specifica dei luoghi presso i quali le suddette operazioni verranno svolte;
- il soggetto concessionario autorizzato per quanto sopra dovrà indicare il periodo temporale di inizio e fine esigenza, nonché il nominativo e recapito telefonico contattabile senza soluzione di continuità, durante le attività da svolgersi in orario notturno, dal personale dipendente detentore dei dispositivi di gestione dei sistemi di chiusura presenti in sito (chiave e telecomando); tale soggetto rimarrà unico soggetto responsabile in caso di violazioni di qualsivoglia natura riconducibili all'accesso in orario notturno del personale dipendente;
- il soggetto concessionario autorizzato come al precedente punto, consegnatario dei dispositivi di gestione dei sistemi di chiusura messi a disposizione da questa Autorità (chiave e telecomando), sarà tenuto ad assicurare, alla conclusione delle attività svolte in orario notturno riconnesse alla titolarità delle concessioni demaniali all'interno del complesso ex-“Tubimar Ancona s.p.a.”, la regolare chiusura del varco di accesso, sotto propria esclusiva responsabilità;
- è fatto divieto di accesso in orario notturno al complesso ex-“Tubimar Ancona s.p.a.” per scopi diversi dalle finalità di svolgimento delle attività dedotte nelle concessioni demaniali insistenti negli spazi del medesimo complesso immobiliare.

## ART. 2

È fatto salvo quanto stabilito dalla precedente Ordinanza di questa Autorità n. 78/2020 in data 09/10/2020, in merito all'interdizione di ogni accesso su tutti gli spazi del complesso immobiliare in questione in circostanze di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse.

È fatto altresì salvo quanto stabilito con precedente Ordinanza di questa Autorità n. 77/2019 in data 29/11/2019, recante disposizioni per la circolazione dei trasporti eccezionali nei porti di Ancona ed Ortona.

## ART. 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

#### **ART. 4**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione, laddove applicabili ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav.

Ancona, il 13/04/2022

**IL PRESIDENTE**  
**Ing. Vincenzo Garofalo**

**V°:**

**IL DIRIGENTE TECNICO**  
**Ing. Gianluca Pellegrini**

**IL DIRIGENTE DEMANIO – IMPRESE  
E LAVORO PORTUALE**  
**Avv. Giovanna Chilà**